

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 5 del 21/01/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 - SERVIZIO FINANZIARIO E UFFICIO TECNICO - PERIODO 20/01/2020 - 31/12/2020.

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata Revisore Unico del Comune di Jolanda di Savoia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2017;

richiamati

- il parere n. 17 del 24/10/2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs.n. 267/2000;

preso atto che si rende necessario individuare due figure professionali con competenza in materia finanziaria e contabile idonee a realizzare gli obiettivi previsti nel suddetto piano di riequilibrio e nel contempo assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio al fine di garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge previsti per il servizio economico finanziario;

preso atto che si rende necessario individuare una figura professionale per l'ufficio tecnico idonea a realizzare gli obiettivi previsti nel suddetto piano di riequilibrio e nel contempo assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio al fine di garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge previsti per l'ufficio tecnico;

preso atto che non vi sono risorse interne con competenze adeguate in grado di svolgere le attività necessarie a conseguire i suddetti obiettivi, in quanto ente di ridotte dimensioni, con carenza di organico, tenuto anche dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, così come richiamate nella deliberazione n.63/2018;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti di eventuali eccedenze di personale e di personale in soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto *“AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - SERVIZIO FINANZIARIO - PERIODO 20/01/2020 - 31/12/2020”*, unitamente all'allegato A);

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto *“AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - SERVIZIO TECNICO - PERIODO 20/01/2020 - 31/12/2020”*, unitamente all'allegato A);

rilevato che dall'istruttoria svolta dall'Organo scrivente è emerso che gli atti esaminati mancano di elementi ritenuti fondamentali, così come comunicati più volte all'Ente tramite posta elettronica certificata, da ultimo in data odierna e di seguito riepilogati:

- non è indicata la spesa di ciascun incarico;
- non viene data dimostrazione del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e di una sua eventuale ridefinizione nel rispetto di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 1/2017;
- non sono indicate le norme che consentono di ampliare l'orario di lavoro dei dipendenti ai quali si intende affidare l'incarico;

rilevato che ad oggi l'Ente non ha provveduto ad integrare gli atti esaminati degli elementi come sopra meglio specificato;

e s p r i m e

- **parere non favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto *“AFFIDAMENTO INCARICHI EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - SERVIZIO FINANZIARIO - PERIODO 20/01/2020 - 31/12/2020”*;
- **parere non favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto *“AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - SERVIZIO TECNICO - PERIODO 20/01/2020 - 31/12/2020”*.

21 gennaio 2020

Firma digitale

Il Revisore Unico

Dott.ssa Grazia Zeppa